

Milano, 4 marzo 2020

Ai Signori Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 10/2020

Oggetto: Pagamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e registri (entro il 16.3.2020)

Entro il 16.3.2020 deve essere versata la tassa annuale per la numerazione dei libri e registri di cui all'art. 2215 cod. civ.

L'obbligo di versamento permane anche a seguito dell'abolizione dell'obbligo di numerazione e bollatura iniziale dei principali libri contabili obbligatori, disposta dall'art. 8 della L. 383/2001.

Soggetti tenuti al versamento

Sono soggetti al versamento le società di capitali (es. spa, sapa e srl), fatta eccezione per le società cooperative e le mutue assicuratrici (C.M. 3.5.96 n. 108/E).

Peraltro, la tassa rimane applicabile sempreché permanga l'obbligo della tenuta di libri numerati (es. libro giornale e libro inventari) e bollati (es. libri sociali ex art. 2421 cod. civ.) nei modi previsti dall'art. 2215 cod. civ.

In un'altra occasione, il Ministero ha rilevato che sono soggetti passivi anche gli enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (R.M. 27.5.96 n. 90/E).

Sembra corretto affermare che:

- sono soggette all'obbligo di pagamento anche le società in liquidazione;
- non sono soggetti all'obbligo di pagamento le società o enti dichiarati falliti o in liquidazione coatta amministrativa (Trib. Udine 7.3.96).

Ammontare della tassa

L'ammontare della tassa, a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, è pari a:

- **309,87 euro**, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
- **516,46 euro**, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera euro 516.456,90.

L'ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data dell'1.1.2020.

Modalità di versamento

Le modalità di versamento sono diverse, a seconda che la tassa venga corrisposta:

- per il primo anno di attività;
- per gli anni successivi.

Primo anno di attività

Il versamento va effettuato con apposito bollettino sul numero di conto corrente postale 6007, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività; su tale dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento.

Anni successivi

Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 e indicando, quale periodo di riferimento, "2020". Se il contribuente vanta crediti compensabili con il modello F24, questi possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa, previa verifica di importi iscritti a ruolo per debiti erariali.

Prova dell'avvenuto versamento

La R.M. 20.11.2000 n. 170/E ha chiarito che i pubblici ufficiali (es. notai, funzionari del Registro delle imprese) sono autorizzati a provvedere alla numerazione (ed eventuale bollatura) dei libri e dei registri delle società di capitali, senza richiedere l'esibizione della ricevuta di pagamento della tassa forfetaria di concessione governativa, se tali libri e registri vengono presentati prima che sia decorso il termine del 16 marzo.

Pertanto, gli eventuali controlli sul regolare pagamento della tassa saranno effettuati in un momento successivo, anche in occasione di accessi, verifiche od ispezioni da parte degli organi preposti.

Sanzioni e Ravvedimento Operoso

Per effetto del D.P.R. 641/72, l'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa medesima e per importi non inferiori a **103 euro**.

Si segnala che è ammesso il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 472/97.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Studio Legale Tributario

